



Tribunale di Vicenza

Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa	Paola Cazzola	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato da A.R. il 03/04/2024, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti I.S., con richiesta di disporre

“l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 41, comma 3 CCII, ricorrendo particolari ragioni di urgenza consistenti nello spirare del termine decadenziale annuale di cui all'art. 33 del CCII.” (enfasi nel testo);

visto il decreto di fissazione dell'udienza, nel quale, rilevato che, *“poiché il ricorso è stato depositato il 03/04/2024, mentre la società resistente è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 06/04/2023, l'articolazione temporale (con soli due giorni utili per il deposito dell'eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 33 CCII) non consente un'abbreviazione dei termini compatibile che risulti compatibile sia con il diritto di difesa della resistente, sia con i tempi dell'istruttoria e della decisione”*, l'istanza di abbreviazione veniva rigettata;

vista la memoria di parte resistente, la quale eccepisce l'avvenuto decorso del predetto termine annuale e, comunque, l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza;

tenuto conto che parte ricorrente, all'udienza del 29/05/2024, ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare non risulti applicabile al codice della crisi e dell'insolvenza, sotto la vigenza del quale dovrebbe viceversa aversi riguardo alla data di deposito della domanda;

considerato tuttavia, per un verso, che la norma in questione, a ben vedere, ancora espressamente tale limite temporale alla sentenza di apertura, e non al deposito del ricorso, laddove afferma che “*La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore*” (enfasi aggiunta), e non che può essere “richiesta” entro tale termine, mentre, per altro verso, non si rinvencono ragioni sistematiche per escludere l’identità di *ratio* fra il precedente art. 10 l.f. e l’art. 33 CCII attualmente vigente, fra i quali sussiste dunque continuità;

osservato peraltro che tale opzione ermeneutica appariva essere stata fatta propria, nella domanda introduttiva, anche dalla stessa ricorrente, che proprio per tale motivo riteneva sussistere particolari ragioni d’urgenza per disporre l’abbreviazione dei termini;

ritenuto in conclusione che lo spirare del termine annuale determini l’inammissibilità della domanda presentata successivamente, ovvero l’improcedibilità di quella presentata anteriormente;

che, essendosi resa necessaria la costituzione del debitore, la ricorrente debba essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente, che si liquidano, in ragione dello scaglione applicabile al valore di chiarato di € 549.888, 12, in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.

P. Q. M.

dichiara l’improcedibilità della domanda;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.

Vicenza, 30/05/2024

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone